

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6526 del 20/12/2022
Oggetto	Pratica nr. 39839 del 2022 - Attivita' nr. 2 : ATTO DI CONCESSIONE - Procedimento MOPPA1979 (1024/S). Zincaturificio M.R. S.r.l. - Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sassuolo (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 27, 31
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6824 del 19/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA1979 (1024/S). Zincaturificio M.R. S.r.l. - Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sassuolo (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 27, 31.

La Responsabile

Richiamato l'atto dirigenziale Det. n° 14410 del 13/12/2010 con cui è stata rilasciata alla ditta Zincaturificio M.R. s.r.l. con sede in Sassuolo Via Targhini 10, C.F. 0073080368 la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ubicato in terreno di proprietà presso la sede produttiva per un volume massimo annuale di 19.000 mc e portata di 2,0 l/sec avente scadenza in data 31/12/2015.

Vista la domanda di rinnovo presentata dal concessionario in data 31/12/2015, registrata a prot. PG/2015/894846 del 31/12/2015;

Vista la richiesta di variante non sostanziale presentata da Mussini Raffaella in qualità di rappresentante legale della ditta in data 27/12/2012 assunta a prot. PG/2012/303256 con cui si richiede la diminuzione del prelievo massimo annuale da 19.000 a 3.000 mc/annui;

Accertato che la ditta risulta effettivamente aver diminuito i propri fabbisogni idrici produttivi avendo dismesso la linea di zincatura denominata "linea grande" come indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena n° 16 del 03/03/2014 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto non vi sono riserve nell'assentire la suddetta variante non sostanziale;

Visti:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale;

Accertato che:

- la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R.

n. 1195/2016 con il "metodo ERA", in accordo con le indicazioni emanate dall'Autorità Distrettuale del Bacino del Fiume Po secondo cui la valutazione ex ante si applica alle nuove concessioni ed ai rinnovi, dalla cui applicazione emergono i seguenti dati:

- il prelievo ricade nel corpo idrico sotterraneo del Gruppo Acquifero A3 denominato "Conoide Secchia - libero" (Codice 0120ER-DQ1-CL);

- Stato quantitativo: buono

- Impatto: Lieve

- Criticità tendenziale: ELEVATA, relativamente al parametro soggiacenza che nel settore in oggetto si riporta ad oltre 35 m al di sotto del piano campagna.

- Valutazione ex-ante = REPULSIONE in cui la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici;

Ritenuto di applicare alla derivazione in oggetto la sola prescrizione della durata limitata della concessione, in quanto l'entità massima del prelievo risulta contenuta entro la soglia dei 3000 mc, il cui valore viene convenzionalmente adottato per classificare i prelievi aventi impatto trascurabile sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi;

Verificato che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i. (uso "industriale");

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria si trova in posizione regolare rispetto ai versamenti dei canoni di concessione;

Preso atto che la ditta ha versato in data 04/10/2011 € 1954,0 quale deposito cauzionale riferito al rilascio della concessione Det. n° 14410 del 13/12/2010;

Dato atto che il deposito cauzionale da riferirsi al rinnovo della concessione aggiornata al volume quantitativo richiesto con variante non sostanziale risulta essere di importo minore e pari ad € 615,14, e che pertanto può essere dato corso alla restituzione, su richiesta della ditta concessionaria, della differenza calcolata in € 1338,86.

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità funzionale Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Area Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAAE Area Centro;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Dato atto della regolarità amministrativa della presente determinazione;

per quanto precede:

Determina

a di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Zincaturificio M.R. s.r.l. con sede in Sassuolo Via Targhini 10, C.F. 0073080368 il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da N° 1 pozzo in comune di Sassuolo (MO), località Magreta, con variante non sostanziale consistente nella diminuzione del prelievo massimo annuale da mc 19.000 a mc 3.000 mc, con una portata

massima di 2,0 litri/sec. - proc. **MOPPA1979**;

b di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/12/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c di stabilire che la concessione viene rilasciata per un periodo di tempo limitato per effetto dei risultati dell'applicazione del "metodo ERA" alla derivazione e pertanto se ne fissa la scadenza al **31.12.2027**;

d di confermare le condizioni poste dalla Provincia di Modena nel proprio parere PG/2010/199881 secondo cui, in considerazione della prossimità della derivazione all'area di salvaguardia della captazione acqueottistica idropotabile Hera (codice derivazione MOPPA1135) la concessione debba essere rilasciata per un arco temporale limitato e che in caso di interferenze con il prelievo di tale captazione ovvero di modifica cartografica delle zone di salvaguardia a ricomprendere il pozzo oggetto di concessione questo debba essere allontanato in zona più idonea, ovvero dovranno essere avanzate proposte alternative di approvvigionamento superficiale e/o da acquedotto industriale;

e di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

f di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

g di rendere noto che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h di svincolare la quota di € 1.338,86 quale differenza tra la somma già versata dal concessionario a titolo di deposito cauzionale in data 04/10/2011, pari a € 1.954,00, e l'importo dovuto quale deposito cauzionale aggiornato e riferito alla presente Determinazione;

i di attestare che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

j di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

k di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

l di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

m di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,

143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a ZINCATURIFICIO M.R. S.R.L. - C.f. 03572960361 codice procedimento MOPPA1979 (1024/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **2,0 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **3.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua è impiegata per uso industriale presso lo stabilimento produttivo di Via Targhini 10 a Sassuolo frazione Magreta.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA1979-1
Dati catastali NCT Comune di SASSUOLO	Foglio 1, Mappale 104
Coordinate UTM RER	X= 642505 Y= 939926
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	Ferro
Diametro	mm 100
Profondità	57,5 m da p.c.
Finestrature	-50 -57,5
Avampozzo	Presente, sez. Quadrata con botola a p.c.
Portata nominale	2,0 l/sec

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 la durata della concessione viene ridotta a 5 anni pertanto essa è valida sino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, in considerazione dei risultati dell'applicazione del metodo "ERA" secondo cui il prelievo ricade nel campo di "Repulsione";

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2022) è di € **615,14**. Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.2 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.3 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione da versarsi secondo le vigenti norme regionali, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 615,14 corrispondente all'entità del canone annuale.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
 - PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA E TRASMESSO CON PEC
IL 16/12/2022, PROT. PG/2022/206227

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.